

FLAT TAX: L'ITALIA APRE LE PORTE AI RICCHI NON RESIDENTI

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzie delle Entrate dell'8 marzo 2017, è stata resa operativa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), che ha inserito nel Tuir l'articolo 24-bis.

In sostanza, al fine di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento di nuclei familiari e individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, viene introdotta, in alternativa a quella ordinaria, una disciplina fiscale speciale riservata alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Il regime permette di versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente ai redditi prodotti all'estero.

Il regime fiscale opzionale può essere esteso anche ad uno o più familiari dell'istante.

La misura dell'imposta sostitutiva è pari a 100 mila euro per ciascun anno di imposta cui si riferisce l'opzione e a 25 mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione medesima.

Questa norma prende spunto da analoghe norme già vigenti in altri Stati Ue (Regno Unito, Portogallo, Irlanda e Malta), ma il regime italiano presenta aspetti inediti e più favorevoli, in quanto, a latere dei 100 mila euro di tassa una tantum dovuta a titolo di imposta sui redditi, è anche prevista una totale esenzione dalle imposte di successione e donazione.

Infatti la norma in questione dispone che, per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi di imposta in cui l'opzione è valida, l'imposta di successione e donazione è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

Si tratta, dunque, di un'innovativa esenzione di carattere oggettivo dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito relativamente ai beni situati all'estero.

I REQUISITI PER ACCEDERE ALL'OPZIONE

I requisiti per l'accesso sono legati, essenzialmente, all'assenza di residenza in Italia per nove degli ultimi dieci anni. Ciò pone la necessità di verificare, puntualmente, se il soggetto non residente che chiede l'accesso alla disciplina sia in effetti tale.

COME SI ESERCITA L'OPZIONE

I contribuenti in possesso dei requisiti possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.

È possibile, inoltre presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può essere trasmessa per posta elettronica ordinaria.

Fermo restando che l'opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente ha la facoltà di decidere se presentare o meno l'istanza di interpello.

COSA INDICARE NELL'ISTANZA

Nell'istanza il contribuente dovrà indicare:

- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
- lo Status di non residente in Italia per un tempo pari ad almeno novi periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Il contribuente dovrà anche indicare la sussistenza degli elementi necessari per l'accesso al regime, compilando una check list e presentando la relativa documentazione a supporto.

FLAT TAX ANCHE PER I FAMILIARI

Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso l'imposta sostitutiva è pari a 25 mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.

QUALI SONO I TERMINI PER PRESENTARE LA RICHIESTA

L'opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello.

La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia.

L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, oltre che a seguito di volontà espressa dal contribuente, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità.

COME SI VERSA L'IMPOSTA

Il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura di 100 mila euro, deve essere effettuato in un'unica soluzione, per ciascun periodo d'imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

INDIVIDUAZIONE DEI REDDITI ESTERI ASSOGGETTATI AL REGIME DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

La circolare 17/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate affronta il corretto inquadramento del possesso di redditi per interposta persona (una società non residente, un trust, ecc.)

Al riguardo, viene precisato che, se la persona fisica ha il possesso "diretto":

- di redditi di fonte italiana, gli stessi sconteranno il regime impositivo ordinariamente applicabile alle persone fisiche residenti in Italia;

- di redditi di fonte estera, gli stessi sconteranno esclusivamente l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir.

Analoghe considerazioni sono applicabili ai redditi derivanti dal possesso, per interposta persona, di liquidità o di proprietà mobiliari o immobiliari o dall'esercizio di altri diritti.

Così, ad esempio, se la persona fisica possiede tramite entità interposta estera immobili ubicati in Italia, i redditi derivanti dagli stessi sconteranno l'ordinario regime impositivo applicabile alle persone fisiche ivi residenti. Diversamente, se la persona fisica possiede, tramite interposta persona, immobili ubicati all'estero, i redditi derivanti dagli stessi sconteranno esclusivamente l'imposta sostitutiva.

Un altro importante aspetto affrontato dalla circolare 17/E/2017 riguarda la correlazione tra il regime agevolativo e la disciplina riguardante i redditi prodotti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In particolare, per gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni detenute in paradisi fiscali, è previsto l'integrale assoggettamento ad imposizione, a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione; tale imposizione può essere evitata dando dimostrazione della sussistenza dell'esimente di cui alla lettera b), comma 5, dall'articolo 167 del Tuir.

Le medesime considerazioni riguardano anche le disposizioni sulle CFC.

È UNA NORMA GIUSTA?

L'articolo 53 della costituzione Italiana dice che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività". Ciò significa: più guadagni, più tasse paghi.

La Flat Tax sembra dimostrare come lo Stato rinunci ad applicare i principi del proprio sistema tributario.

Tuttavia tale comportamento dello Stato può essere spiegato partendo da una considerazione di scenario che alcuni dimenticano: gli Stati Uniti di Donald Trump adotteranno una politica fiscale aggressiva per attirare investimenti e patrimoni. Si va dunque verso un'agevolazione molto favorevole affinché le multinazionali riportino in US l'enorme cassa che hanno fuori dagli States.

Più vicino all'Italia, la Gran Bretagna sarà altrettanto attiva nell'usare la leva fiscale per diventare attraente dopo la Brexit.

In Europa ci sono più vincoli di ogni altra giurisdizione, eppure ci sono Paesi come l'Olanda e l'Irlanda che risultano molto attrattivi.

L'Italia in questo scenario deve decidere se competere con gli altri Paesi oppure no.

Per qualsiasi chiarimento o per maggiori informazioni contattateci, la nostra segretaria programmerà un incontro.

Grazie per la Vostra attenzione.

Con viva cordialità,

(Dott. Pier Luigi Brogi)

